PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE **A6-0247/2006**

17.7.2006

***I RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (COM(2006)0039 – C6-0041/2006 – 2006/0011(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Guntars Krasts

RR\624991IT.doc PE 374.094v02-00

T

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- *** Parere conforme
 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
 casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
 e dall'articolo 7 del trattato UE
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)

 maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

 maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per

 respingere o emendare la posizione comune
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)

 maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO)5
MOTIVAZIONE	24
PROCEDURA	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

(COM(2006)0039 - C6-0041/2006 - 2006/0011(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0039)¹,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0041/2006),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0247/2006),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 3

(3) Una classificazione aggiornata come la NACE Rev. 2 è indispensabile per l'attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Si prevede che grazie a dati maggiormente paragonabili e pertinenti favorirà una

(Non concerne la versione italiana)

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

RR\624991IT.doc 5/27 PE 374.094v02-00

migliore governance economica a livello comunitario e nazionale.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2 CONSIDERANDO 4

(4) Per poter funzionare, il mercato interno necessita di norme statistiche applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione delle statistiche nazionali e comunitarie, affinché le imprese, gli istituti finanziari, i governi e tutti gli altri operatori del settore possano disporre di dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie della classificazione delle attività nella Comunità europea siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 3 CONSIDERANDO 5

(5) Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4 CONSIDERANDO 6

PE 374.094v02-00 6/27 RR\624991IT.doc

(6) La definizione di una classificazione statistica comune riveduta delle attività economiche non obbliga di per sé gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Tuttavia, solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni di attività connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l'affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5 CONSIDERANDO 7

- (7) È opportuno disporre che per conformarsi alle disposizioni nazionali gli Stati membri possano *inserire* nelle loro nomenclature nazionali categorie supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
- (7) È opportuno disporre che per conformarsi alle disposizioni nazionali gli Stati membri possano *integrare* nelle loro nomenclature nazionali categorie supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

Motivazione

Miglioramento linguistico.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 9

- (9) Nell'impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio , in particolare per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, *la* transizione *graduale* dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'integrazione di modifiche nella NACE
- (9) Nell'impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio , in particolare per quanto riguarda l'esame dei problemi derivanti dall'applicazione della NACE Rev. 2, *una* transizione *pienamente coordinata* dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'integrazione di modifiche nella

Rev. 2. NACE Rev. 2.

Motivazione

È importante che la transizione dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2 sia "pienamente coordinata". Viene pertanto sostituito il termine "graduale".

Emendamento 7 CONSIDERANDO 13

(13) *Le* disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono *adottate conformemente alla* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(13) Dato che le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è opportuno che siano adottate mediante la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione.

Motivazione

Le misure di esecuzione elencate all'articolo 7 rientrano chiaramente nell'ambito delle misure descritte all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Per l'attuazione di tali misure è pertanto opportuno che si seguano le modalità procedurali figuranti all'articolo 2 e si applichi la procedura di regolamentazione figurante all'articolo 5 della suddetta decisione.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non può essere conseguito adeguatamente dagli Stati membri mentre può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità,

PE 374.094v02-00 8/27 RR\624991IT.doc

anch'esso enunciato nel suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo che si prefigge.

Motivazione

È essenziale affermare che i principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente applicabili nel contesto del regolamento in esame.

Emendamento 9 ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

- 5. La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle disposizioni autorizzate a norma del *presente articolo*, al fine di verificare se siano ancora giustificate.
- 5. La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle disposizioni autorizzate a norma del *paragrafo 4*, al fine di verificare se siano ancora giustificate.

Motivazione

Il riferimento al paragrafo 4 chiarisce il campo di applicazione del paragrafo 5.

Emendamento 10 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, ALINEA

- 1. La Commissione assicura la diffusione, il mantenimento e la promozione della NACE Rev. 2, segnatamente:
- 1. La Commissione, *in cooperazione con gli Stati membri*, assicura la diffusione, il mantenimento e la promozione della NACE Rev. 2, segnatamente:

Motivazione

È importante che le attività della Commissione relativamente alla diffusione, al mantenimento e alla promozione della NACE Rev. 2 avvengano "in cooperazione con gli Stati membri".

Emendamento 11 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2; c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 *e tra la*

RR\624991IT.doc 9/27 PE 374.094v02-00

NACE Rev. 2 e la NACE Rev. 1.1;

Motivazione

È opportuno che vengano messe a disposizione le tabelle di corrispondenza sia dalla vecchia alla nuova classificazione che dalla nuova alla vecchia.

Emendamento 12 ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2. La Commissione prende i provvedimenti necessari per assicurare l'attuazione della NACE Rev. 2.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo 2 dell'articolo 5 è ridondante in quanto i provvedimenti di attuazione sono oggetto dell'articolo 6.

Emendamento 13 ARTICOLO 6, COMMA 1 e COMMA 2, ALINEA

I provvedimenti relativi all'attuazione e all'aggiornamento della NACE Rev. 2 sono presi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7. I provvedimenti relativi all'attuazione e all'aggiornamento della NACE Rev. 2 sono presi conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Occorre prendere in considerazione il principio secondo cui i benefici derivanti dall'aggiornamento devono superare i relativi costi, nonché il principio secondo cui i costi e l'onere aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli.

Tali provvedimenti comprendono:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

È aggiunta la dicitura "di regolamentazione" per specificare il tipo di procedura di comitatologia ed è specificato più accuratamente anche il riferimento all'articolo 7. L'aggiornamento deve tenere conto dei benefici conseguiti con i costi sostenuti e va effettuato in base al principio secondo cui i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere entro limiti ragionevoli. [NdT: L'ultima frase della motivazione non concerne la versione italiana.]

Emendamento 14 ARTICOLO 6, COMMA 2, LETTERA C)

- c) provvedimenti volti ad assicurare una transizione *graduale* dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.
- c) provvedimenti *tecnici* volti ad assicurare una transizione *pienamente coordinata* dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.

Motivazione

È aggiunto il termine "tecnici' per chiarire che i provvedimenti di comitatologia sono solo di natura tecnica. Analogamente all'emendamento 6, il termine "graduale" è sostituito da "pienamente coordinata".

Emendamento 15 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

- 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico *(nel seguito "il comitato")*, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom.
- 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom ("il comitato").

Motivazione

Miglioramento linguistico.

Emendamento 16 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si *applicano gli articoli* 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'*articolo 4*, *paragrafo 3* della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si *applica la procedura di cui agli articoli 5* e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'*articolo 5*, *paragrafo 6* della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Invece di una procedura di gestione va applicata una procedura di regolamentazione (si veda altresì l'emendamento 7).

Emendamento 17 ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Motivazione

Invece di una procedura di gestione va applicata una procedura di regolamentazione (si veda altresì l'emendamento 7).

Emendamento 18 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. In deroga al paragrafo 2, dal 1° gennaio 2009, le statistiche congiunturali, elaborate a norma del regolamento (CE) 1165/98, e l'indice del costo del lavoro, elaborato a norma del regolamento (CE) 450/2003, sono prodotti in conformità della NACE Rev. 2.

Motivazione

Il paragrafo 2 dell'articolo 21 è spostato all'articolo 8, in modo da riunire tutti i provvedimenti di attuazione in un articolo. La formulazione è opportunamente modificata (si veda altresì l'emendamento 21).

Emendamento 19 ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

b) *le statistiche agricole* a norma del regolamento (CE) n. 138/2004,

b) *i conti economici dell'agricoltura* a norma del regolamento (CE) n. 138/2004,

Motivazione

Menzione corretta del regolamento 138/2004.

PE 374.094v02-00 12/27 RR\624991IT.doc

Emendamento 20 ARTICOLO 20

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche strutturali sulle imprese relative all'esercizio 2008 elaborate sia secondo la NACE Rev. 1 sia secondo la NACE Rev. 2.

L'elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione della NACE Rev. 1 e i dettagli relativi all'elaborazione dei risultati sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97.

In riferimento al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, gli Stati membri trasmettono alla Commissione *(Eurostat)* statistiche strutturali sulle imprese relative all'esercizio 2008 elaborate sia secondo la NACE Rev. 1 sia secondo la NACE Rev. 2.

Per ciascuno degli allegati al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, l'elenco delle caratteristiche e le ripartizioni richieste da trasmettere conformemente alla NACE Rev. 1.1 sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97.

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 1, si riferisce solamente alle attività coperte dal regolamento e il suo campo di applicazione è pertanto troppo limitato nel per costituire un valido riferimento. È quindi preferibile richiamarsi al regolamento 58/97 nel suo insieme. È di importanza cruciale menzionare esplicitamente nel testo legislativo l'Ufficio Statistico delle Comunità Europee (Eurostat), dato che gli Stati membri trasmettono i dati statistici esclusivamente a questa istituzione. Va altresì corretto il riferimento alla NACE. Il secondo comma va riformulato a fini di precisione. L'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è il riferimento esatto.

Emendamento 21 ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma per le attività economiche svolte a partire dall'1 gennaio 2009 il presente regolamento si applica dall'1 gennaio 2009 alle statistiche elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 e l'indice del costo del lavoro in conformità del regolamento (CE) n. 450/2003.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo è trasferito all'articolo 8 in modo da riunire tutti i provvedimenti di attuazione in un unico articolo (si veda altresì l'emendamento 18).

RR\624991IT.doc 13/27 PE 374.094v02-00

Emendamento 22 ALLEGATO I, DIVISIONE 10, GRUPPO 10.3, CLASSE 10.39

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi *n.c.a*.

Altra lavorazione e conservazione di frutta e

ortaggi

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 23 ALLEGATO I, DIVISIONE 14, GRUPPO 14.1, CLASSE 14.19

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori *n.c.a*.

Confezione di altri articoli di abbigliamento

ed accessori

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 24 ALLEGATO I, DIVISIONE 17, GRUPPO 17.2, CLASSE 17.29

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone *n.c.a*.

Fabbricazione di altri articoli di carta e

cartone

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 25
ALLEGATO I, DIVISIONE 18, GRUPPO 18.1, CLASSE 18.12

Stampa n.c.a.

Altra stampa

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

PE 374.094v02-00 14/27 RR\624991IT.doc

Emendamento 26 ALLEGATO I, DIVISIONE 23, GRUPPO 23.4, CLASSE 23.49

n.c.a.

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 27 ALLEGATO I, DIVISIONE 28, GRUPPO 28.1, CLASSE 28.14

Fabbricazione di rubinetti e valvole

Fabbricazione di *altri* rubinetti e valvole

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 28 ALLEGATO I, DIVISIONE 28, GRUPPO 28.4, CLASSE 28.41

Fabbricazione di macchine *utensili* per la lavorazione dei metalli

Fabbricazione di macchine per la *formatura*

dei metalli

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 29 ALLEGATO I, DIVISIONE 28, GRUPPO 28.4, CLASSE 28.49

Fabbricazione di *altre* macchine utensili

Fabbricazione di macchine utensili

n.c.a.

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 30 ALLEGATO I, DIVISIONE 32, TITOLO

RR\624991IT.doc 15/27 PE 374.094v02-00 Altre industrie manifatturiere *n.c.a*.

Altre industrie manifatturiere

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 31 ALLEGATO I, DIVISIONE 32, GRUPPO 32.9, TITOLO

Altre industrie manifatturiere

Industrie manifatturiere *n.c.a.*

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 32 ALLEGATO I, DIVISIONE 33, GRUPPO 33.1, CLASSE 33.17

Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto *n.c.a.*

Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 33 ALLEGATO I, DIVISIONE 41, TITOLO

Costruzione di edifici

Costruzione di edifici *residenziali e non* residenziali

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 34 ALLEGATO I, DIVISIONE 41, GRUPPO 41.2, CLASSE 41.20

Costruzione di edifici

Costruzione di edifici *residenziali e non* residenziali

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 35 ALLEGATO I, DIVISIONE 46, GRUPPO 46.1, CLASSE 46.18

Intermediari *del* commercio *specializzato* di prodotti particolari *n.c.a.*

Intermediari *specializzati nel* commercio di *altri* prodotti particolari

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 36 ALLEGATO I, DIVISIONE 46, GRUPPO 46.3, CLASSE 46.34

Commercio all'ingrosso di bevande *alcoliche ed altre bevande*

Commercio all'ingrosso di bevande

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 37 ALLEGATO I, DIVISIONE 47, GRUPPO 47.5, CLASSE 47.59

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa *n.c.a.* in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e *altri* articoli per la casa in esercizi specializzati

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 38 ALLEGATO I, DIVISIONE 49, GRUPPO 49.3, CLASSE 49.39

Altri trasporti terrestri di passeggeri

Altri trasporti terrestri di passeggeri *n.c.a.*

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 39 ALLEGATO I, DIVISIONE 49, GRUPPO 49.4, TITOLO

Trasporto di merci su strada

Trasporto di merci su strada e servizi di

trasloco

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 40 ALLEGATO I, DIVISIONE 55, GRUPPO 55.2, TITOLO

Alloggi per vacanze e altre strutture *collettive*

Alloggi per vacanze e altre strutture per

brevi soggiorni

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 41 ALLEGATO I, DIVISIONE 55, GRUPPO 55.2, CLASSE 55.20

Alloggi per vacanze e altre strutture *collettive*

Alloggi per vacanze e altre strutture *per*

brevi soggiorni

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 42 ALLEGATO I, DIVISIONE 56, GRUPPO 56.2, CLASSE 56.29

Altri servizi di ristorazione *n.c.a.*

Altri servizi di ristorazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 43 ALLEGATO I, DIVISIONE 66, GRUPPO 66.1, CLASSE 66.19

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.

Altre attività ausiliarie dell'intermediazione

finanziaria

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 44 ALLEGATO I, DIVISIONE 73, GRUPPO 73.1, CLASSE 73.12

Servizi di rappresentanza di mass media

Rappresentanza di mass media

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 45 ALLEGATO I, DIVISIONE 77, GRUPPO 77.2, CLASSE 77.29

Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa *n.c.a.*

Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 46 ALLEGATO I, DIVISIONE 81, GRUPPO 81.2, CLASSE 81.29

Altri servizi di pulizia n.c.a.

Altre attività di pulizia

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

RR\624991IT.doc 19/27 PE 374.094v02-00

Emendamento 47 ALLEGATO I, DIVISIONE 85, GRUPPO 85.6, TITOLO

Servizi di supporto all'istruzione

Attività di supporto all'istruzione

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 48 ALLEGATO I, DIVISIONE 85, GRUPPO 85.6, CLASSE 85.60

Servizi di supporto all'istruzione

Attività di supporto all'istruzione

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 49 ALLEGATO I, DIVISIONE 87, GRUPPO 87.9, TITOLO

Altri servizi di assistenza residenziale *n.c.a.* Altri servizi di assistenza residenziale

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 50 ALLEGATO I, DIVISIONE 87, GRUPPO 87.9, CLASSE 87.90

Altri servizi di assistenza residenziale *n.c.a.* Altri servizi di assistenza residenziale

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 51 ALLEGATO I, DIVISIONE 95, GRUPPO 95.2, CLASSE 95.29

Riparazione di beni per uso personale e per

Riparazione di *altri* beni per uso personale e

PE 374.094v02-00 20/27 RR\624991IT.doc la casa *n.c.a.* per la casa

Motivazione

Chiarimento di carattere tecnico.

Emendamento 52 ALLEGATO II, PUNTO 1.2

Allegato 1, Sezione 9, sezione S, divisione 95 (regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

soppresso

Motivazione

La riga "Divisione 95" è soppressa in quanto le attività pertinenti sono elencate nell'ambito della classe.

Emendamento 53
ALLEGATO II, PUNTO 2.1 (nuovo)
Allegato 2, Sezione 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 58/97)

2.1. La sezione 3 è sostituita dal seguente testo:

"Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni B, C, D e E della NACE Rev. 2. Tali sezioni riguardano attività di estrazione di minerali (B), attività manifatturiere (C), fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D) e fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni B, C, D o E."

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza, è aggiunto l'elenco delle attività rientranti nel modulo per il settore industriale.

RR\624991IT.doc 21/27 PE 374.094v02-00

Emendamento 54 ALLEGATO III, PUNTO 1.1

Allegato A, lettera a), "Campo d'applicazione" (regolamento (CE) n. 1165/98)

"Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco *dei gruppi* può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18."

"Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco delle attività non richieste può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18."

Motivazione

La formulazione originaria non è chiara a causa dell'uso del sostantivo "gruppi", che è il termine usato per il livello a tre cifre della NACE.

Emendamento 55 ALLEGATO III, PUNTO 1.2

Allegato A, lettera c), "Elenco delle variabili", punto 8 (regolamento (CE) n. 1165/98)

8. I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L'elenco delle *divisioni della NACE Rev. 2* può essere *modificato* secondo la procedura di cui all'articolo 18".

8. I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L'elenco delle *attività* può essere *riveduto* secondo la procedura di cui all'articolo 18".

Motivazione

È preferibile utilizzare una formulazione analoga a quella degli emendamenti 54 e 56.

Emendamento 56 ALLEGATO III, PUNTO 1.4

Allegato A, lettera c), "Elenco delle variabili", punto 9 (regolamento (CE) n. 1165/98)

"10. I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2.

"10. I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2.

 e della CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. L'elenco *dei gruppi* può essere *modificato* secondo la procedura di cui all'articolo 18.

e della CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. L'elenco *delle attività non richieste* può essere *riveduto* secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Motivazione

È preferibile utilizzare una formulazione analoga a quella dell'emendamento 54.

Emendamento 57 ALLEGATO III, PUNTO 4.3

Allegato D, lettera f), "Livello di dettaglio", punto 1, riga 5 (regolamento (CE) n. 1165/98)

somma di 69.1, 69.2 e 70.2.

somma di **69** e 70.2.

Motivazione

Siccome vi sono soltanto 69.1 e 69.2, è opportuno scrivere 69.

Emendamento 58 ALLEGATO V

Allegato I, lettera b), "Campo di osservazione" (regolamento (CE) n. 808/2004)

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da D a N ed R nonché *alle divisioni 94 e* 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2). La sezione K sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari."

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da D a N ed R nonché *alla divisione* 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2). La sezione K sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari."

Motivazione

L'inclusione della divisione 94 della NACE Rev. 2 (corrisponde in generale alla divisione 91 della NACE Rev. 1) costituirebbe un ampliamento dell'attuale portata e va pertanto evitata.

MOTIVAZIONE

I. Contesto legislativo

La prima classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea risale al 1961/63, quando fu definita la "Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee" (NICE: Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes). Nel 1965 fu istituita la "Nomenclatura del commercio nelle Comunità europee" (NCE: Nomenclature du commerce dans la CEE) che comprendeva tutte le attività commerciali nella Comunità europea. A queste seguirono due nuove classificazioni che apparvero nel 1967: la nomenclatura dei servizi e la nomenclatura delle attività agricole. Tutte si "fusero", in un certo senso, nel 1970 per creare la prima nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, comunemente nota con l'acronimo dal francese NACE (Nomenclature des Activités économiques dans les Communautés Européennes), oppure NACE 1970 o NACE 70.

Nel 1990 fu elaborata la prima revisione della classificazione NACE¹, per cui si cercò di tener conto degli sviluppi dell'economia occorsi nel frattempo e di avvicinare la nomenclatura europea a quella della classificazione delle industrie elaborata dalle Nazioni Unite e usata in tutto il mondo, nota come CITI/ISIC (*Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique*/ International Standard Industrial Classification of all economic activities, Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica). Nel marzo del 2006 la commissione statistica delle Nazioni Unite ha approvato la struttura di classificazione revisionata, elaborata dal gruppo di esperti sulle classificazioni economiche e sociali internazionali, in quanto standard internazionale per le classificazioni delle attività, noto con la denominazione "ISIC rev. 4". Per riflettere lo sviluppo tecnologico e i cambiamenti economici strutturali si è deciso di procedere a una seconda revisione della classificazione NACE, la "NACE Rev. 2". La sezione di Eurostat per la classificazione ha completato nel settembre del 2005 il proprio lavoro sul progetto di proposta, che è stato preceduto da numerose ampie consultazioni tenutesi a partire dal 2002.

II. Stimoli al cambiamento e obiettivi della proposta

L'aggiornamento della classificazione NACE fa parte della strategia della Commissione relativa a un'ampia revisione delle statistiche comunitarie. La struttura proposta è del tutto compatibile con la classificazione ISIC Rev. 4. Ci si attende che conduca, attraverso una maggiore comparabilità con altri standard statistici, a una migliore gestione a livello europeo e nazionale grazie a una raccolta, a una trasmissione e a una pubblicazione coordinate dei dati statistici. Si deve comprendere, a prescindere da ciò, che è essenziale per l'economia europea che le varie categorie di dati economici classificati siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

PE 374.094v02-00

¹ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio [GU L 293 del 24.10.1990].

III. Attuazione

Un calendario preliminare di attuazione della NACE Rev. 2 è stato elaborato in cooperazione con la task force "Attuazione della NACE/CPA", composta da esperti di Eurostat, esperti nazionali e rappresentanti della Banca centrale europea.

Le NACE sono adottate negli Stati membri dell'UE mediante regolamenti del Consiglio e del Parlamento. Taluni atti e strumenti giuridici dovranno pertanto essere adeguati alla revisione. I più importanti sono debitamente elencati dalla Commissione nella proposta di regolamento. Nel caso della legislazione statistica, molto spesso è un regolamento quadro a definire le caratteristiche e gli standard generali.

In base al principio di sussidiarietà, è lasciata agli Stati membri l'elaborazione di metodi nazionali per conformarsi ai requisiti. Secondo l'articolo 4 della proposta di regolamento, le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa. Si prevede che questo processo di attuazione ed elaborazione di un registro specifico di ciascuno Stato membro, basato sulla versione rivista della NACE, sarà un'operazione molto complessa.

È probabile che la versione nazionale della NACE Rev. 2 sia arricchita con nuove voci e livelli; è possibile inoltre utilizzare codici diversi. Questa opzione è stata introdotta per garantire che il regolamento sulla NACE Rev. 2 tenga conto anche degli elementi specifici nazionali dell'economia di uno Stato membro. Naturalmente, al fine di garantire l'applicabilità e la coerenza della classificazione nazionale, la Commissione dovrà verificare la conformità e autorizzare i progetti nazionali.

Nel febbraio del 2005, la già citata task force "Attuazione della NACE/CPA" ha interrogato gli Stati membri sulle loro strategie di attuazione della NACE. Tra i 26 paesi che hanno deciso di rispondere all'invito, un'ampia maggioranza, pari a 20 Stati, ha reso nota la propria intenzione di elaborare versioni nazionali della classificazione NACE Rev. 2, naturalmente in piena conformità con la legislazione comunitaria. Due di loro, Malta e Lituania, hanno dichiarato di essere pronti ad adottare direttamente la versione europea. Lo stesso principio è stato annunciato a nome della Spagna, eccetto che per l'introduzione di un numero molto basso di modifiche di portata limitata. Francia, Irlanda e Ungheria hanno deciso di rinviare la decisione definitiva sulla definizione di una versione nazionale della NACE Rev. 2 al momento in cui gli esperti nazionali avranno elaborato un'analisi approfondita del regolamento comunitario.

Poiché queste classificazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e dei loro soggetti economici, sarebbe opportuno riservare una notevole attenzione all'elaborazione degli strumenti di accompagnamento, quali le note esplicative o gli indici. Dopotutto, una volta creata la struttura della NACE Rev. 2 a livello nazionale, il problema principale sarà quello di rendere comprensibili e fruibili per le parti interessate i dati a disposizione.

È stato proposto che il primo anno di riferimento per la NACE Rev. 2 sia il 2008; tutte le statistiche relative alle attività economiche svolte a partire dal 1° gennaio 2008 saranno elaborate in base alla NACE Rev. 2 (o alla rispettiva classificazione nazionale). La pianificazione dell'attuazione nazionale si basa su due date concrete stabilite nella proposta di regolamento:

- 2008: attuazione della NACE Rev. 2 nelle statistiche strutturali sulle imprese;
- 2009: attuazione della NACE Rev. 2 nelle statistiche a breve termine e nell'indice relativo al costo del lavoro.

IV. Struttura

Tanto per la ISIC Rev. 4 quanto per la NACE Rev. 2 il numero di sezioni aumenta da 17 a 21 e il numero di divisioni da 62 a 88. I cambiamenti interessano tutti i livelli di classificazione e introducono nuovi settori per servizi pubblici, fornitura di acqua, acque reflue, trattamento dei rifiuti e decontaminazione, TIC e servizi professionali, scientifici e tecnici. Riflette in modo ottimale la crescente importanza assunta negli ultimi due anni circa dalle attività relative ai servizi nelle economie. La proposta di regolamento non riguarda la produzione di statistiche sui conti nazionali, l'agricoltura e la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero.

Struttura della NACE Rev. 2:

I livello	comprende voci identificate da un codice alfabetico (sezioni),
II livello	comprende voci identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni),
III livello	comprende voci identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi),
IV livello	comprende voci identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi).

Al quarto livello, il più dettagliato, la revisione comprende circa 620 classi, a fronte delle attuali 514 della NACE Rev. 1.1. Attualmente è la Germania ad avere la classificazione più dettagliata (1041 classi), seguita dall'Italia (883), i Paesi Bassi (870) e il Belgio (800).

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici						
Riferimenti	COM(2006)0039 - C6 0041/2006 - 2006/0011(COD)						
Presentazione della proposta al PE	6.2.2006						
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 16.2.2006						
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	INTA 16.2.2006	EMPL 16.2.2006	ENVI 16.2.2006	ITRE 16.2.2006	TRAN 16.2.2006	AGRI 16.2.2006	
Pareri non espressi Decisione	INTA 21.2.2006	EMPL 15.2.2006	ENVI 21.2.2006	ITRE 25.4.2006	TRAN 22.2.2006	AGRI 21.2.2006	
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula							
Relatore(i) Nomina	Guntars Krasts 14.3.2006						
Relatore(i) sostituito(i)							
Procedura semplificata – decisione							
Contestazione della base giuridica Parere JURI							
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG							
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula							
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula							
Esame in commissione	3.5.2006 12.6.2006. 12.7.2006						
Approvazione	12.7.2006.						
Esito della votazione finale	+: 20 -: 0 0: 0						
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Antolín Sánchez Presedo, John Purvis, Bernhard Rapkay, Ivo Strejček, Margarita Starkevičiūtė						
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar del Castillo Vera, Satu Hassi, Thomas Mann						
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Bill Newton Dunn						
Deposito	17.7.2006						
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)							